

EMENDAMENTO

ART.31

Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis”. In deroga alle disposizioni in materia regionale e alla disciplina vigente, nell’esercizio delle attività balneari, al fine di promuovere la permanenza turistica nei lidi balneari e rafforzare l’integrazione e lo sviluppo degli itinerari turistici nei siti UNESCO italiani, in particolare quelli situati nel Mezzogiorno, in coerenza con le disposizioni previste dalla legge 20 febbraio 2006, n.77, il periodo annuale, delle attività degli stabilimenti balneari è stabilito, entro un periodo massimo di cento giorni, oltre la stagione balneare attualmente definita, direttamente dai concessionari o titolari di imprese turistico balneare, classificate all’articolo 01, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, che esercitano l’attività esclusivamente nel territorio nazionale.

3-ter”. Restano valide le disposizioni previste dall’articolo 34-quater, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.179. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal precedente comma, entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Altieri

MOTIVAZIONI

La proposta emendativa è finalizzata a liberalizzare il periodo di apertura della stagione balneare nell'arco dell'anno, consentendo ai concessionari o titolari di imprese turistico balneare di estendere l'apertura dei lidi per lo svolgimento delle attività anche accessorie degli stabilimenti balneari, fino ad un massimo di cento giorni in più, rispetto al periodo dell'anno attualmente previsto (mantenendo pertanto il regime fiscale attribuito per le attività stagionali) e determinato con le ordinanze balneare definite in ambito della normativa regionale. Più esplicitamente, si tratta di destagionalizzare l'attività balneare, al fine di ampliare l'offerta turistica sul territorio nazionale e contribuire ad una migliore integrazione, per lo sviluppo degli itinerari turistici nei siti UNESCO italiani, in particolare quelli situati nel Mezzogiorno. Attribuire la possibilità per gli operatori del settore, di prolungare il periodo di apertura (per un periodo ulteriore rispetto a quello attuale per esercitare l'attività stabilimenti balneari) può innestare un processo virtuoso per l'economia territoriale delle regioni italiane, anche e soprattutto dal punto di vista occupazionale. La proposta emendativa come si desume da quanto in precedenza indicato, interviene in una doppia direzione: incentivare il turismo balneare e rafforzare il legame con le principali mete turistiche italiane, il cui patrimonio storico-culturale, ha determinato da parte dell'UNESCO l'inserimento del nostro Paese nel patrimonio mondiale dell'umanità. Il sistema turistico balneare riveste un valore di rilevante importanza, sia in considerazione della specificità italiana nel possedere un territorio con oltre 5 mila chilometri di costa balneabile, che della quota relevantissima del patrimonio storico e culturale di livello mondiale, di un territorio che presenta una varietà di paesaggi pressoché unica. L'approvazione della proposta emendativa pertanto, oltre che aderire alla maggior parte delle esigenze e delle richieste provenienti dagli operatori del settore, che intendono estendere il periodo di apertura della stagione balneare, rimette al centro delle politiche di miglioramento il turismo balneare, quale *asset* fondamentale dell'economia del nostro Paese, come una leva indispensabile per la crescita e lo sviluppo.

legge 20 febbraio 2006, n. 77

"Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell' UNESCO"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2006

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 137 del 2002, con riferimento ai seguenti specifici ambiti tematici:

a) definizione più specifica degli strumenti di tutela applicabili nelle aree e per gli immobili compresi nella lista del Patrimonio dell'umanità della Convenzione UNESCO del 16 novembre 1972;